



Chi fosse interessato, potrà ottenere ulteriori informazioni e sottoscrivere la scheda di adesione unitamente al pagamento della somma richiesta, rivolgendosi all'**Ufficio Segreteria**, nei giorni e orari di apertura al pubblico:

❖ **Mercoledì:**
dalle ore 16.00 alle ore 18.30

❖ **Martedì e Venerdì:**
dalle 9.00 alle ore 12.30

➤ **TELEFONO 0422/472316**

Tutta la documentazione è inoltre disponibile sul sito del Comune www.comune.quintoditreviso.tv.it all'interno dello spazio news.

**LE ADESIONI VERRANNO
RACCOLTE:**

DAL 1 DICEMBRE 2015

AL 15 GENNAIO 2016



Iniziativa promossa
dall'Amministrazione Comunale
all'interno del

PROGETTO SICUREZZA

*Comune di Quinto di Treviso
(Provincia di Treviso)*

Piazza Roma, 2,
31055 Quinto di Treviso (TV)
Tel. 0422-472311 – Fax. 0422-472380
www.comune.quintoditreviso.tv.it

email: segreteria@comune.quintoditreviso.tv.it
pec: comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it

ATTENZIONE

per le emergenze dovranno sempre
essere chiamati il **112** (Carabinieri)
e il **113** (Polizia).



**COMUNE DI
QUINTO DI TREVISO**

Provincia di Treviso



**CAMPAGNA DI RACCOLTA
DI ADESIONI ALLA
COPERTURA
ASSICURATIVA PER
NUCLEI FAMILIARI
CONTRO FURTO, RAPINA E
ATTI VANDALICI**

*Carissimi Quintini ,
continuano, con preoccupante frequenza,
episodi di furto nelle abitazioni site nel nostro
Comune.*

*Questa amministrazione, oltre a richiedere a
Polizia e Carabinieri maggiore presenza nel
nostro territorio comunale, nell'obiettivo di
fornire un servizio ai cittadini su questa
problematica, ha sottoscritto un accordo con
una compagnia assicurativa per una polizza
"cumulativa" e quindi desidero*

INFORMARVI

che a partire **dal 01 febbraio 2016** viene offerta la possibilità di una copertura assicurativa contro i danni causati da **FURTI, RAPINE ed ATTI VANDALICI** nelle case, per il periodo **1 FEBBRAIO 2016 – 31 GENNAIO 2017**, proponendo la sottoscrizione della copertura assicurativa.

II costo di adesione per ogni famiglia residente è di € 25,00.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

SOMME ASSICURATE:

1. Si intendono assicurati i beni di proprietà dei componenti i nuclei familiari residenti nel comune contraente, quali, a titolo indicativo e non limitativo: arredamento, attrezzatura, macchine, macchinari elettrici ed elettronici, vestiario, oggetti di valore artistico, libri e merci varie, sino ad un massimo per anno assicurativo di: **€ 1.500,00 pro assicurato;**
2. Denaro al seguito dell'assicurato, purché prelevato e dimostrato da posta e/o banca, entro un'ora dall'operazione effettuata, fino ad una massimo di **€ 500,00;**
3. Guasti cagionati dai ladri, atti vandalici € 3.000,00 pro nucleo familiare e per anno, con il limite di **€ 1.000,00** per sinistro.

**FRANCHIGIE / SCOPERTI PER QUALSIASI
SINISTRO: € 150,00.**

FORMA DI COPERTURA:

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

RISCHI ASSICURATI: La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi:

1. Furto;
2. Furto con destrezza;
3. Rapina;
4. Estorsione;
5. Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici.

Si da atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

6. Guasti dei ladri: L'assicurazione comprende i guasti cagionati dai ladri nell'effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina ai locali contenenti le cose assicurate, ai fissi ed agli infissi. Sono parificati ai danni del furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

7. Atti vandalici: L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati.

8. Colpa grave: Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.

RISCHI ESCLUSI: Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) di danni commessi od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente o:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;

COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente Comune di Quinto di Treviso in nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**IL SINDACO
Mauro Dal Zilio**